

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOMASSINI, SCHIAVETTI, MILILLO, PICCHIOTTI, PASSONI e DI PRISCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1965

Abrogazione degli articoli 330, 332 e 340 del Codice penale concernenti l'abbandono collettivo dei pubblici uffici e l'interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1960, n. 29, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'articolo 502 Codice penale in riferimento agli articoli 39 e 40 della Costituzione e in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

È stata così eliminata una norma repressiva del diritto di sciopero, diritto che ha, in conseguenza, riacquisito pienezza di vita.

Vigono, ancora, tuttavia, norme penali che lo sciopero vietano per i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità.

Tali norme sono quelle contenute negli articoli 330 Codice penale, che prevede casi di abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori; e 340 Codice penale che vieta l'interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità; mentre l'articolo 332 Codice penale punisce il pubblico ufficiale o il dirigente di un pubblico servizio o di pub-

blica necessità che rifiuta o omette di adoperarsi per la ripresa del servizio, a cui egli è addetto o preposto.

Non sorge dubbio sull'indole e sul fine delle richiamate norme. Esse mirano manifestamente a reprimere lo sciopero nei pubblici servizi, e come tali sono destinate a scomparire dal Codice penale, evidente essendo il contrasto con gli articoli 39 e 40 della Costituzione.

Si pensi, inoltre, che, dopo la sentenza della Corte costituzionale succitata, permanendo le predette norme, si verifica, nella fenomenologia giuridica, una situazione di disparità fra le categorie dei lavoratori. Giacchè, mentre i lavoratori dipendenti da imprese private o da imprese che gestiscono servizi pubblici non assolutamente essenziali alla vita della collettività (si veda per questi ultimi casi la sentenza n. 133 del 1962 della Corte costituzionale) possono legittimamente scioperare, gli altri e cioè i dipendenti dallo Stato o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, non lo possono.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È, pertanto, necessario, al fine di eliminare l'interno contrasto fra norme penali e la disarmonia fra queste e la Costituzione, abrogare gli articoli 330, 332, 340 Codice penale i quali sono costituzionalmente ille-

gittimi, così come lo era l'articolo 502 Codice penale.

Si propone, perciò, al vostro esame il presente articolo unico del quale si chiede l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli articoli 330, 332 e 340 del Codice penale sono abrogati.